

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1958

(4^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (6) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 47, 48
GIACOMETTI	47
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	48
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	47

« Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali » (174) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	48, 49
BERTOLI	49
FORTUNATI	49
OLIVA	49
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	48, 49

« Assegnazione di lire 56.298.300 per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso di spese di trasporto per missioni effettuate nell'interesse del servizio delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio 1956-57 » (200) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	42, 43, 44
CONTI, <i>relatore</i>	42, 44

FORTUNATI	Pag. 42, 43, 44
PARRI	42
PIOLA	42, 44

« Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette » (208) (Discussione e approvazione).

PRESIDENTE	44, 45, 47
BERTOLI	46
CONTI, <i>relatore</i>	44, 46
FORTUNATI	45
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	46
PIOLA	45
TRABUCCHI	46

« Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra » (213) (D'iniziativa del senatore Romano) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	49, 51
BERTOLI	50
CENINI, <i>relatore</i>	49
FORTUNATI	50
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	51
OLIVA	50
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	50
TRABUCCHI	50, 51

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)4^a SEDUTA (27 novembre 1958)

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mott è sostituito dal senatore Micara.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Natali e per il tesoro Riccio.

CENINI. *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 56.298.300 per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso di spese di trasporto per missioni effettuate nell'interesse del servizio delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio 1956-57 » (200)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 56.298.300 per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso di spese di trasporto per missioni effettuate nell'interesse del servizio delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio 1956-57 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, *relatore*. Lo stanziamento iniziale per il 1956-57, risultante al capitolo 147, era di lire 500.000.000, e fu integrato poi fino a lire 591.620.000. Senonchè, nonostante questa integrazione successiva, per i motivi enunciati nella relazione al disegno di legge — e cioè in conseguenza dei corsi tenutisi presso la Scuola centrale tributaria e dei tredici concorsi relativi allo svolgimento delle carriere del dipendente personale che si sono dovuti espletare — si è dovuta sostenere una spesa maggiore di lire 56.298.300, di fatto già corrisposte al personale inviato in missione.

Si chiede quindi di sanare la situazione mediante l'approvazione del disegno di legge all'esame della Commissione, il quale consta di due articoli: con l'articolo 1 si prevede lo stanziamento della somma di lire 56.298.300, con l'articolo 2 si stabilisce che « all'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58 », dando autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Io proporrei di approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Così come il disegno di legge è stato formulato, sembrerebbe trattarsi di una spesa da effettuare *una tantum*; viceversa, leggendo meglio, pare si tratti di una spesa che occorrerà fare ogni anno e che, come conseguenza, porterà una rettifica al relativo stato di previsione della spesa.

PARRI. Se è una spesa continuativa perchè sinora non è stato iscritta in bilancio?

PRESIDENTE. Perchè la Scuola centrale tributaria è stata istituita l'anno scorso.

FORTUNATI. Si tratta di una spesa effettuata nell'esercizio 1956-57 a cui si fa fronte con uno stanziamento del 1957-58, il che sta a significare che praticamente di nuovo il nostro bilancio oscilla continuamente tra la competenza e la cassa.

PIOLA. Per il funzionamento della Scuola i funzionari debbono prendere parte ai corsi e debbono farlo obbligatoriamente; quindi bisogna dar loro un'indennità di missione.

FORTUNATI. Però anche il testo della relazione dice: « Senonchè, per l'esercizio 1956-57 lo stanziamento in parola, risultante al capitolo 147 per lire 500.000.000 e poi integrato fino a lire 591.620.000 con provvedimento adottato nel corso dell'esercizio fi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

4ª SEDUTA (27 novembre 1958)

nanziario, è stato insufficiente a coprire la spesa effettivamente occorsa ».

Bisogna tener presente che comunque si tratta di una scuola di un certo peso e la spesa comprende tutto: le indennità per quelli che insegnano e per quelli che frequentano la scuola.

Dice inoltre la relazione al disegno di legge: « Tale particolare situazione si è verificata per cause impreviste ed inderogabili »: se si è verificata per cause impreviste e inderogabili, la spesa doveva essere coperta dal fondo di riserva. Invece qui si fa fronte con una nota di variazioni che dovrebbe coprire le maggiori spese, intendendo per maggiori spese nuove spese, cioè spese non previste. Cioè la valutazione della spesa è stata inferiore al fabbisogno e quindi non ci troviamo di fronte al caso di maggiori spese che l'articolo 81 prevede. In altre parole, non ricorre la norma che nel corso dell'esercizio nè Governo nè Parlamento modifichino il limite del bilancio stesso intervenendo nuove spese senza apposita copertura.

Se si tratta di difetto di valutazione contabile, è chiaro che non si può far ricorso all'articolo 81. A che cosa serve il fondo di riserva e il fondo per le spese impreviste?

D'altra parte, se la nota di variazione è già stata approvata, allora non si deve dire « si farà fronte », ma « si fa fronte ». Secondo me il testo è redatto in modo tale che fa presupporre che la nota non sia stata ancora approvata. L'articolo 2 dice infatti: « All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ». Poichè si tratta di un provvedimento nel quale è già indicata una spesa, la parola « farà » si riferisce al decreto, non al provvedimento.

Vorrei sapere se la nota di variazione contiene esplicitamente questa spesa o no. Perchè se non la contiene la norma sostanziale è necessaria; se invece esiste l'indicazione esplicita, il problema si risolve soltanto nel decreto.

PRESIDENTE. La nota prova che ci sono disponibilità: noi stabiliamo che su queste disponibilità si faccia fronte per cinquanta milioni.

FORTUNATI. Le note di variazione debbono contenere la specificazione delle entrate e delle uscite; altrimenti una nota globale che senso ha? E se la nota di variazione è specifica, cosa vuol dire allora, nella nota di variazione, l'espressione « disponibilità nette »?

PRESIDENTE. Vuol dire che vi sono delle somme che restano disponibili.

FORTUNATI. In base alla legge sulla contabilità dello Stato non restano affatto disponibili.

PRESIDENTE. Dove vanno a finire?

FORTUNATI. Dovrebbero andare in economia.

PRESIDENTE. Sì, ma alla fine dell'esercizio; comunque vuol dire che terremo conto di queste osservazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 56 milioni 298.300 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per indennità e rimborso spese trasporto per missioni effettuate dal personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nell'esercizio 1956-57.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di

variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

FORTUNATI. Se la nota di variazione non riportava questa spesa ma si limitava ad indicare una disponibilità netta, è chiaro che non possiamo utilizzare questa disponibilità netta, perchè la Corte dei conti la registrerà con riserva e noi dovremo ritornarvi sopra. Occorre indicare almeno la legge con la quale è stata approvata la nota di variazione. Propongo un emendamento in tal senso.

PIOLA. Sono d'accordo; bisogna aggiungere l'indicazione della legge.

CONTI, relatore. Per quanto riguarda l'uso del futuro evidentemente il « farà » è collegato ai provvedimenti che dovranno essere emanati dal Ministro per l'attuazione della variazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Fortunati il seguente emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « approvato con legge 24 giugno 1958, numero 637 ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fortunati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette » (208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della Cassa nazionale di

previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette ».

Dichiaro aperta la discussione del disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla Tabella A - Titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Il predetto prelievo avrà inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONTI, relatore. La Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette è stata istituita a beneficio dei soci, appartenenti all'amministrazione predetta. La Cassa provvede a sovvenzionare i soci e i loro superstiti corrispondendo loro indennità di quiescenza, congrui sussidi in caso di malattia o decesso dei familiari a integrazione dei rimborsi parziali dell'E.N.P.A.S., concedendo prestiti, eccetera.

Questa Cassa vive in modo particolare dei contributi dei soci, nonché della partecipazione nella misura del 5 per cento, ai proventi di ufficio disposta con circolare della Direzione generale delle imposte dirette del 30 giugno 1931, n. 3291.

È intervenuto poi un altro decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per cui è venuto a mancare alla Cassa l'ammontare del prelievo del 5 per cento perchè questi proventi, con la denominazione di tributi speciali vanno versati, entro trenta giorni dalla loro riscossione, all'entrata per essere poi ripartiti fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Con l'articolo unico del disegno di legge in esame si propone di prelevare, dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e com-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

4ª SEDUTA (27 novembre 1958)

pensi riscossi in base alla tabella A - titolo I, l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa. Quindi non si avrà alcun onere: l'onere sarebbe soltanto a carico dei beneficiari e a favore di quelli che hanno necessità di carattere particolare. In sostanza la Cassa verrebbe a beneficiare di un'entrata annua straordinaria di 50 milioni, sufficienti a risolvere la sua situazione finanziaria.

Quindi, data la finalità del disegno di legge, data l'urgenza del provvedimento, dato che si tratta di venire incontro ai desideri di coloro che hanno maggiori necessità, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Si tratta di una situazione creatasi per un caso singolo, cioè delle causali che sono state soppresse; sulle causali veniva prelevato questo 5 per cento. Recentemente i diritti casuali furono soppressi, più di nome che di fatto poichè ora invece di essere versati individualmente, vengono versati al fondo del Ministero del tesoro il quale li ripartisce di nuovo. Senonchè, mentre prima il 5 per cento andava a favore di questa Cassa, adesso va tutto al Tesoro, e questo, nel fare il riparto, non ha più versato il 5 per cento alla Cassa. Ora si tratta di ripristinarlo. Lo Stato non ha alcun onere perchè la somma viene prelevata da quel fondo speciale, mentre la Cassa viveva, almeno in parte notevole, su questo contributo di 50 milioni annui.

FORTUNATI. In linea di massima non avrei niente da dire. Però mi sembra che questo non sia un problema di diritto pubblico, ma di pura e semplice mutualità: si tratta di una Cassa istituita fra un determinato numero di persone. A me pare possa costituire un precedente strano l'approvare una legge per far funzionare una cassa mutua privata. Dico questo perchè fra l'altro tengo presente che questa Cassa ha degli scopi che sono in un certo senso integrativi di istituti di previdenza, sia per aumentare, pare, il trattamento di quiescenza, sia per accrescere le prestazioni già date dall'E.N.P.A.S., sia per concessione di prestiti. Allora francamente non riesco a capire come un organismo di questo genere abbia bisogno, per fun-

zionare, di una legge, se tutti gli interessati sono veramente d'accordo.

PIOLA. La posizione non è questa; bisogna chiarirla. La Direzione generale delle imposte dirette nel 1931, quando esistevano ancora le casuali, aveva stabilito che il 5 per cento dei proventi andasse a questa Cassa. Nel 1954, quando furono ripristinati i casuali storici, l'apposita legge non ha disposto nulla in proposito, e perciò il 5 per cento è venuto a mancare alla Cassa. Ora si tratta di ristabilire quel 5 per cento sui casuali storici. La posizione della Cassa è immutata.

FORTUNATI. Ma io dico che se i singoli interessati veramente sono concordi, possono riunirsi fra di loro ed attraverso i vari organi della Cassa decidere in merito. Si tratta di un organismo, di una associazione di mutualità singola; è mai possibile che si debba intervenire con un atto legislativo per prendere delle decisioni in un'associazione mutua?

PIOLA. È necessario intervenire con un atto legislativo perchè il 5 per cento va detratto dalla cifra da versare al Tesoro.

FORTUNATI. Ma i dipendenti fanno parte della Cassa. L'iscrizione è obbligatoria o facoltativa? È certamente facoltativa. Allora, se l'iscrizione è facoltativa, avremo invece un contributo obbligatorio di fatto per tutti, anche per quelli che non sono iscritti alla Cassa. Quindi io dico che se l'iscrizione alla Cassa è facoltativa ed è organizzata dagli iscritti, costoro si possono regolare come credono e, se sono disposti, dare ulteriori contributi alla Cassa. Non c'è bisogno di fare una legge.

PIOLA. Ma questi casuali storici vanno versati al Tesoro.

FORTUNATI. E poi sono ridistribuiti ai singoli; coloro che riscuotono le somme si quotano per la loro parte e la versano alla Cassa per il suo funzionamento.

PIOLA. Ma è molto più semplice che le dia direttamente il Tesoro.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)4^a SEDUTA (27 novembre 1958)

CONTI, *relatore*. Comunque, basta far riferimento all'ultima parte della relazione, in cui è ricordato che questa situazione è analoga a quelle create fra gli impiegati di altre Amministrazioni dello stesso Ministero. « Si fa infine presente che anche analoghe istituzioni create fra gli impiegati di altre Amministrazioni di questo stesso Ministero (ad esempio: Fondo di previdenza a favore del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali) sono ammesse alla ripartizione dei tributi speciali di cui trattasi, mediante prelievi dall'ammontare complessivo dei tributi stessi ».

TRABUCCHI. Io credo che in questa discussione ci sia un punto da chiarire, e cioè se l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria o facoltativa; è un punto puramente teorico, perchè evidentemente alla Cassa sono tutti iscritti. Ma se si dovesse fare il versamento delle casuali individualmente, ogni trimestre, questo comporterebbe un onere pesantissimo per il Ministero del tesoro e una serie di difficoltà. Il fatto, invece, che mi dispiace e che corrisponde al vero è che le prestazioni dell'E.N.P.A.S. non sono sufficienti, che l'indennità di licenziamento va integrata e che il personale ha bisogno spesse volte di ricorrere a dei prestiti, eccetera. Di tali cose noi prendiamo atto malvolentieri in questo momento, provvedendo volentieri a tamponamenti del tipo di questa Cassa, ma credo che bisogna tener presente, per il futuro, che si tratta di provvedimenti suppletivi. Questi espedienti, diciamo così, caritativi, mutualistici, dovrebbero cessare, o per lo meno avere veramente un carattere di accessorietà, mentre invece adesso hanno un carattere di necessità. Quindi credo sia necessario approvare questo disegno di legge pensando che appena possibile dovremo cercare di far sì che questa Cassa di previdenza sia veramente una Cassa di aiuto extra, non d'aiuto a superare veramente bisogni essenziali.

BERTOLI. Può avvenire che questi tributi speciali non vengano ripartiti secondo il numero delle persone, ma a seconda delle possibilità, per cui il tributo che ciascuno dovrebbe dare alla Cassa dovrebbe essere di-

verso a seconda delle disponibilità. Quindi se il personale è tutto d'accordo mi pare strano che nella relazione si dica: « Nè si può pensare ad un aumento delle quote pagate dai soci, già notevolmente alte, essendo fissate nella misura di lire 1.000 mensili, nè ad un adeguamento delle prestazioni alle diminuite possibilità attuali della Cassa, perchè è facile prevedere che una riduzione delle prestazioni dell'Ente equivarrebbe alla sua fine, con profonda ripercussione in seno al personale ». Praticamente le quote le pagano i soci e non le riscutono più come ripartizione dei tributi, specialmente i soci che pagano. Bisognerebbe conoscere almeno la proporzione: se sono iscritti tutti, pagano tutti.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La stragrande maggioranza, vorrei dire la quasi totalità è iscritta alla Cassa, e il Governo ha proposto questo disegno di legge in relazione a quelle che sono state le richieste presentate dal personale sia attraverso le proprie organizzazioni sindacali, sia attraverso gli organismi dirigenti della Cassa, richieste che sono anche particolarmente pressanti. Quindi il provvedimento in sé per ragioni di carattere pratico è particolarmente richiesto proprio dai diretti interessati, per cui rispondo all'osservazione del senatore Bertoli relativa alla difficoltà di attuare il reperimento in relazione al 5 per cento per i singoli assegni versati, che poi sono variabili a seconda del grado e delle persone. Il rilievo relativo alla misura di lire 1.000 ha riferimento all'altra parte di quote che vanno alla Cassa. In altre parole la Cassa è finanziata dai versamenti mensili dei soci di 1.000 lire al mese; oltre a questa quota c'è il 5 per cento sui diritti casuali che sarebbe il contributo integrativo.

Questa è la situazione, per la quale io mi rendo conto di alcuni rilievi che sono stati fatti dal senatore Fortunati che potrebbero forse avere la loro efficacia; ma vorrei dire al senatore Fortunati che non hanno efficacia sostanziale per la constatazione che la quasi totalità del personale è iscritta alla Cassa. Praticamente noi non diamo a questi funzionari niente che non sia loro do-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

4ª SEDUTA (27 novembre 1958)

vuto, ma preferiamo fare delle trattenute sui singoli assegni, quali che possano essere, per comodità, per semplicità, per praticità, per evitare cioè ulteriori aggravii (perchè è evidente che se noi dovessimo istituire una contabilità per ogni singolo assegno versato, forse quello che spenderemmo per questa contabilità assorbirebbe quello che viene dato).

Per tutte queste ragioni il Governo è favorevole alla richiesta dei dipendenti di formulare un provvedimento legislativo che, senza aggravare la contabilità dello Stato, semplifica questa situazione con maggiore tranquillità di tutti.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Trabucchi in relazione all'inadeguatezza dei rimborsi degli enti assistenziali, il discorso dovrebbe essere un po' troppo lungo. Questa relazione parla di rimborsi parziali; naturalmente nella relazione abbiamo sentito il dovere di fotografare la situazione in atto, per la quale si rende urgente l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi:
« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (6)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

GIACOMETTI. Dopo quanto si disse nella passata seduta ritengo opportuno presentare un emendamento tendente ad includere nel beneficio anche le cooperative di

secondo grado. Mi sembra infatti, anche dal punto di vista giuridico, non discutibile il principio che se le cooperative di primo grado sono esentate dall'imposta generale sull'entrata — ed il provvedimento presentato dal senatore Menghi, presidente della Confederazione delle cooperative italiane, fa sì che la mia richiesta non assuma carattere politico — non dovremmo trovare difficoltà ad applicare la stessa disposizione a favore delle cooperative di secondo grado. In fondo la Commissione verrebbe chiamata a concedere quello che già era stato concesso nel passato.

TRABUCCHI, relatore. Il senatore Giacometti si preoccupa in particolare delle cooperative di secondo grado, ed egli, naturalmente, si è sempre battuto per il riconoscimento di una legittima rivendicazione. Con il provvedimento al nostro esame, infatti, si verrebbe sostanzialmente a riconoscere che l'esonero dall'imposta sull'entrata si applica non solo per l'apporto dei cooperatori alle cooperative, ma anche per l'apporto delle cooperative alle supercooperative che facciano dei lavori per conto delle cooperative di primo grado. Vi possono essere, e ci sono per lo meno in certe zone, delle cooperative molto sviluppate che svolgono una parte di lavoro e poi tutte insieme fanno la parte più grossa (i magazzini, le cantine sociali, le latterie, eccetera). Ed allora il senatore Giacometti sostiene che, una volta ammesso il principio che si dovessero considerare esenti dall'imposta anche i servizi generali, le spese generali di amministrazione delle cooperative di primo grado, giustamente ne dovrebbero essere esentati anche i servizi generali, eccetera, delle cooperative di secondo grado, in quanto è perfettamente indifferente che il lavoro venga svolto una parte qui ed una parte là, poichè sostanzialmente è sufficiente il concetto che il lavoro venga fatto da cooperative.

A me sembra che l'interpretazione sia esatta e che possa essere estesa anche alle cooperative di secondo grado; non so tuttavia se il Rappresentante del Governo sia su questo punto in condizioni di dare gli eventuali chiarimenti che la Commissione indubbiamente volesse rivolgergli.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

4ª SEDUTA (27 novembre 1958)

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi ero riservato di portare dei dati ai vari contesti sulla parte relativa al disegno di legge ora in esame; ma, purtroppo tali dati non sono completi, giacchè la Commissione — da quanto appare — vorrebbe essere informata sui contesti che sono in corso. Pertanto chiederei all'onorevole Commissione di consentire un rinvio della discussione per mettermi in grado di soddisfare a tutte le richieste.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito che il Sottosegretario di Stato onorevole Natali compirà le indagini e le completerà non solo in rapporto alle cooperative di primo grado, ma anche alle supercooperative; pertanto è necessario che il seguito della discussione del provvedimento venga rinviato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali » (174)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Il senatore Cesare Angelini, che è il presentatore del disegno di legge al nostro esame, ci ha informati con la relazione che accompagna il provvedimento legislativo da lui stesso proposto, che tutti, o comunque la maggior parte, dei dipendenti dai Comuni e dalle Provincie sono attualmente iscritti alla « Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Però solo con il regio decreto 15 aprile 1926,

n. 679, convertito in legge 3 marzo 1927, n. 293, che formò il testo unico, venne resa obbligatoria dal 1° luglio 1926, per il personale assunto successivamente dagli enti locali, l'iscrizione alla Cassa, vietando in pari tempo nuove iscrizioni a trattamenti di quiescenza, a carico dei citati enti, disposti da regolamenti speciali, i quali continuarono tuttavia a rimanere in vigore per i già pensionati e per il personale in servizio al 30 giugno 1926, che per circostanze diverse non ha optato per la Cassa in parola.

Nel testo della legge comunale e provinciale, approvata con il regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, e nelle leggi successive, alcun cenno è stato fatto alle norme per i trattamenti di riposo del personale, esistendo appunto gli speciali regolamenti sopraindicati basati tutti sul principio fondamentale della parificazione senza riserve alle pensioni statali. Soltanto col testo della legge comunale e provinciale di cui il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, venne vulnerato quel principio di eguaglianza, imponendo delle limitazioni che costituiscono una palese violazione dei diritti acquisiti dai dipendenti. Ed ecco il quinto comma dell'articolo 228 cosa dice: « Quando nella fissazione del trattamento economico, o di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti ».

Il senatore Angelini, partendo dal concetto che questo disegno di legge impedisca la possibilità dell'applicazione dei benefici apportati dallo Stato al trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti locali, vorrebbe abolire il comma quinto e sostituirlo. Invece il comma non ha il significato attribuitogli dal senatore Angelini, ma significa semplicemente una precisazione fatta ai Comuni e alle Provincie prescrivendo loro: quando in un regolamento voi fate riferimento ad altra disposizione di legge, fate riferimento a quella determinata legge e alle sue norme, ma siete liberi — in quanto siete autonomi — di applicarla a seconda delle necessità da voi rilevate.

Sostanzialmente le idee del senatore Angelini non possono essere quelle di abrogare questa norma di legge, che ha una fondamentale logica, che è quella di riconoscere che i Comuni e le Province sono liberi di fissare gli impegni, gli emolumenti a seconda del momento.

Se il senatore Angelini vuole invece conseguire un altro fine, questo può essere fatto con un'altra legge, ma non togliendo una norma interpretativa, che è generale e che concerne la garanzia della indipendenza dei Comuni. Penso che oggi, così com'è formulato il disegno di legge, noi dovremmo respingerlo; vorrei, se il senatore Angelini fosse presente, spiegargli che quel che lui vuole non lo si può ottenere con il provvedimento in esame ma ne occorre un altro.

Tuttavia lascio la facoltà alla Commissione di decidere nel merito.

BERTOLI. C'è da fare un'altra considerazione: che in molti casi, cioè, può darsi che intervenga l'autorità locale a respingere la deliberazione del Comune. Bisognerebbe trovare il modo di impedire che l'autorità tutoria possa respingere l'adeguamento alle norme stabilite dallo Stato.

OLIVA. Bisognerebbe emanare una norma apposita.

TRABUCCHI, *relatore*. Il secondo articolo del provvedimento costituisce una modifica formale dell'articolo 228, giacché dice: « Sono nulle le disposizioni con le quali eccetera ». Naturalmente se togliamo il comma, bisogna togliere anche le norme.

BERTOLI. Credo che lo spirito di questo provvedimento sia quello di impedire proprio ai Comuni di decidere un trattamento economico o di quiescenza più esiguo ai propri dipendenti...

OLIVA. ...una ragione di più per respingerlo.

TRABUCCHI, *relatore*. Noi non intendiamo chiudere la porta ad eventuali benefici; dobbiamo invece cercare la maggiore

estensione delle norme in favore dei dipendenti e dei pensionati degli enti locali. Questo provvedimento, peraltro, così come è stato formulato e proposto, non si presta a questo fine.

FORTUNATI. Proporrei — come d'altra parte si è sempre fatto quando la Commissione è riunita in sede deliberante — di non prendere alcuna decisione oggi, dato che non è presente il proponente.

PRESIDENTE. Dopo l'esposizione del relatore e gli interventi dei vari colleghi, propongo che il seguito della discussione venga rinviato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra » (213)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre il discarico delle partite di imposta di ricchezza mobile e relative addizionali locali iscritte a ruolo per gli anni 1949 e antecedenti nei Comuni danneggiati dalla guerra, ai quali sia stato applicato l'articolo 26 del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384.

In nessun caso si fa luogo a rimborsi dell'imposta e delle addizionali pagate.

CENINI, *relatore*. Come è noto, la circolare ministeriale 27 giugno 1949, n. 202.070, in previsione dei benefici fiscali che sarebbero stati disposti in favore dei contribuenti maggiormente danneggiati dalla guerra, e nell'annunciare la ripresa della normale riscossione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

4ª SEDUTA (27 novembre 1958)

delle imposte in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dalla rata di agosto del 1949, aveva mantenuto la sospensione della riscossione dei contributi arretrati a favore dei contribuenti effettivamente danneggiati che avessero presentato entro il 31 ottobre dello stesso anno domanda di sgravio o di moderazione di imposta.

Ora, nel mentre i provvedimenti di sgravio delle imposte sui redditi dominicale e agrario furono immediatamente disposti, la riscossione invece dell'imposta di ricchezza mobile afferente gli anni della guerra e i successivi sino al 1949 è rimasta in molti casi in sospenso, date le difficoltà dell'accertamento.

In riferimento a tale situazione il senatore Restagno — sindaco del Comune di Cassino che appartiene come si sa a una delle zone più danneggiate dalla guerra — si è fatto promotore del disegno di legge in esame, al fine di autorizzare il Ministero delle finanze a sanare quelle partite arretrate che complessivamente, secondo i suoi calcoli, dovrebbero ammontare a cinquanta o al massimo sessanta milioni di lire.

Tenendo conto della suddetta situazione e poichè si tratta di imposte che riguardano un periodo così lontano e nel quale in effetti i danneggiati dalla guerra non possono aver fatto dei grossi affari, io sono del parere che il disegno di legge meriti la nostra approvazione.

FORTUNATI. E che cosa si stabilisce per i contribuenti che hanno già pagato?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario al provvedimento, non soltanto per la somma — che in effetti non è ingente perchè è di circa sessanta milioni di lire — ma soprattutto perchè si verrebbe con questa legge a creare una disparità di trattamento fra i contribuenti, a danno di quelli che hanno pagato. E per sanare l'evidente ingiustizia bisognerebbe poi fare un'altra legge per autorizzare i rimborsi a coloro che hanno, appunto, già pagato.

D'altro canto, poichè esistono disposizioni in base alle quali le partite inesigibili pos-

sono essere dichiarate tali, è evidente, dato il lungo tempo trascorso, che le partite in argomento con molta probabilità verranno a essere prima o poi cancellate, senza alcun bisogno di una apposita disposizione di legge che per tante ragioni sarebbe inopportuna e pericolosa.

FORTUNATI. Senza entrare nel merito, mi limito a osservare che in ogni caso la intestazione del provvedimento dovrebbe essere cambiata, perchè non si tratta di « agevolazioni fiscali », bensì di « esoneri ».

Occorrerebbe poi precisare bene e circoscrivere la zona di applicazione...

BERTOLI. Io propongo di rinviare la discussione in maniera che in una prossima seduta possano essere forniti alla Commissione tutti i dati.

TRABUCCHI. Rinviemo pure: ma teniamo presente che, purtroppo, la sospensione del pagamento delle imposte è un sistema che sta dilagando e del quale si è già abusato. Tutte le volte infatti che avviene una grandinata, una gelata o un'invasione di acque nel Delta padano, il primo provvedimento che si assume è la sospensione del pagamento delle imposte: e naturalmente gli interessati provano dei grossi dispiaceri quando poi, mentre ancora non sono passate le conseguenze del disastro, debbono pagare le doppie annualità.

Inoltre non bisogna trascurare il fatto che provvedimenti di questo genere non rimangono isolati, perchè subito ne vengono chiesti di simili per altre zone...

OLIVA. Da tutti i Comuni danneggiati dalla guerra!

TRABUCCHI. Preghiamo quindi il Sottosegretario di Stato per le finanze di comunicarci quante sono le sospensioni dalle imposte...

FORTUNATI. ... e a quali e a quanti Comuni si riferiscono...

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)4^a SEDUTA (27 novembre 1958)

TRABUCCHI. Desidero comunque precisare che, a mio parere, non ha molta importanza se i contribuenti di Cassino non pagheranno gli arretrati. Non vorrei però che questo precedente aprisse una falla più grossa, tenendo anche conto del fatto — ripeto — che spesso i provvedimenti di esonero sono controproducenti.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Piola, che è stato Sottosegretario per le finanze, sa bene quante commissioni di parlamentari si rivolgono al

Ministero per chiedere sospensioni di imposte.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge proseguirà in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari